



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. <sup>85</sup>85/2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

**Nell'Adunanza del 6 maggio 2014**

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Nichelino (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

**Premesso**


La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle

relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.



Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, occorre segnalare comunque agli Enti, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato**

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Nichelino (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 sono emerse le seguenti criticità:

1. il totale dei residui passivi è superiore al totale dei residui attivi per oltre 9,1 milioni di euro (differenza originata per lo più dalla parte in conto capitale), nonché incongruente rispetto ai debiti in conto capitale "certi, liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 (pari a euro 1.754.362);
2. l'ammontare dei debiti di parte corrente "certi, liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, pari ad zero, è parso anch'esso incongruente con l'ammontare dei residui passivi del titolo I, di oltre 7,4 milioni di euro (di cui euro 515.653 anteriori al 2008);
3. mancata adozione delle opportune iniziative per il mantenimento e/o reinscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi dichiarati perenti;
4. non ottemperanza alle previsioni sulla redazione e trasmissione della nota informativa dell'Organo di Revisione relativa alla situazione debitoria/creditoria nei confronti delle società partecipate (art. 6, comma 4, DL 95/2012).

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota del 18 aprile 2014.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

### **Ritenuto**

**1.1.** Dal questionario è emerso che il totale dei residui passivi è superiore al totale dei residui attivi per oltre 9,1 milioni di euro. Più nel dettaglio si è evidenziato che tale differenza origina dalla parte in conto capitale: i residui passivi del titolo II (circa euro 11,2 milioni) superano infatti i residui attivi, relativi al titolo IV e V delle

entrate (circa euro 3,7 milioni) per circa 7,5 milioni di euro. Con riferimento inoltre agli esercizi anteriori all'anno 2008, ed alla parte in conto capitale, i residui passivi (oltre 2,5 milioni di euro) superano quelli attivi (circa euro 1,9 milioni) di oltre 600.000 euro. Analoga circostanza si rileva con riferimento ai residui di parte capitale risalenti agli anni 2008 e 2009, nei quali i residui passivi superano quelli attivi complessivamente di oltre 770.000 euro. Tale circostanza, in presenza peraltro di un cospicuo ammontare del fondo di cassa, pari ad oltre 10,8 milioni di euro, è apparsa come possibile indice di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, con conseguenze sul "sostanziale" rispetto dei vincoli inerenti il "Patto di Stabilità".

Inoltre si è rilevato che l'ammontare dei residui passivi del titolo II sopra indicato risulta incongruente rispetto all'ammontare dei debiti in conto capitale "certi, liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 pari a di euro 1.754.362 (come indicati nei punti 1.13.2 e 1.13.3 del questionario).

**1.2.** L'Ente ha indicato in sede di risposta alla nota istruttoria le opere a cui si riferiscono i residui passivi del titolo II di circa 11,2 milioni di euro (di cui circa 3,4 milioni relativi alla competenza 2012 e circa 7,8 milioni relativi a residui del 2011 e esercizi precedenti).

Precisa che i residui passivi della parte investimenti sono relativi ad opere previste nella programmazione triennale, ma in alcuni casi non ancora affidati, o in corso di affidamento. Per tale motivo l'ammontare dei debiti, certi liquidi ed esigibili alla data del 31.1.2012, differisce in modo evidente dal totale dei residui passivi. In particolare l'Ente precisa che:

- relativamente ai residui passivi del titolo II degli esercizi precedenti all'anno 2012 (pari ad euro 7,8 milioni), un importo pari ad euro 4,7 milioni si riferisce ad interventi non ancora avviati alla data del 31.12.2012 (ed in parte affidati nel corso dell'anno 2013: I° lotto strade e I° lotto Edilizia scolastica, per complessivi euro 2.775.000);

- con riferimento ai residui di competenza 2012 (pari ad euro 3,4 milioni), le relative opere sono state avviate nell'esercizio 2014.

L'Ente conferma pertanto che l'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 assomma a 1,755 milioni di euro, dei quali è stata fatta richiesta di spazi finanziari ai sensi del D.L. n. 35/2013.

Precisa ancora che nel corso dell'esercizio 2013 sono stati pagati residui del titolo II per circa 3,2 milioni di euro, di cui 842.000 euro riferiti agli esercizi precedenti al 2008 e circa 2,3 milioni di euro relativi agli esercizi 2008/2012.

Infine dichiara l'Ente che per le spese d'investimento il Servizio Contabilità provvede al monitoraggio costante fra le entrate (cassa) del titolo IV° e le liquidazioni delle spese della parte conto capitale disposte dagli uffici competenti e in particolare che *"in questi ultimi esercizi, per rispettare l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno, molte opere finanziate e iscritte in bilancio (finanziate da avanzo di amministrazione/oneri concessori) hanno subito uno slittamento dei tempi per l'affidamento dei lavori stessi"*.

**1.3.** La Sezione, preso atto di quanto riferito, non può che ribadire quanto già segnalato di recente con la delibera n. 3/2014, adottata ai sensi dell'art. 148 del TUEL, nonché con la delibera n. 115/2013 sul rendiconto 2011, ove già si è invitava l'Ente a porre particolare attenzione alla formazione dei residui passivi, adottando misure dirette ad assicurare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità, e dunque una gestione più efficiente delle risorse.

**2.1.** L'ammontare dei debiti di parte corrente "certi, liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, pari ad zero, è parso anch'esso incongruente rispetto all'ammontare dei residui passivi del titolo I, pari a oltre 7,4 milioni di euro (di cui euro 515.653 anteriori al 2008).

**2.2.** Al riguardo, l'Ente ha precisato di non averne indicato l'ammontare sulla procedura prevista dal D.L. 35/12, in quanto le disponibilità di cassa risultavano sufficienti a far fronte a questi pagamenti e quindi non necessitava la richiesta di spazi finanziari. In merito all'ammontare dei residui anteriori al 2008 l'Ente ha provveduto ad oggi al pagamento di circa il 90% di questi.

**2.3.** Preso atto di quanto riferito, resta quale aspetto critico l'ammontare dei residui passivi del titolo I, a fronte di un fondo cassa cospicuo, come già rilevato.

**3.1.** L'Ente non ha adottato le opportune iniziative per il mantenimento e/o reinscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi dichiarati perenti, ritenendo non ricorrente la fattispecie (cfr. punto 1.9.10) e non ha compilato i prospetti c) e d), di dettaglio dei residui attivi del titolo II e IV. Dall'esame del rendiconto effettuato attraverso il sistema SIRTEL, sono risultati, invece, per crediti nei confronti della Regione, residui di parte corrente per euro 949.613 (con una capacità di riscossione pari a circa il 50% dell'accertato) e di parte capitale per oltre 1,8 milioni di euro (a fronte di nessuna riscossione).

Si è pertanto richiesto di procedere alla compilazione dei richiamati prospetti e di precisare anche la natura delle operazioni da cui hanno avuto origine, e le ragioni della mancata riscossione.

**3.2.** L'Ente ha provveduto a compilare sul sistema SIQUEL i prospetti c) e d), dai quali risultano al 31/12/2012 residui correnti dalla Regione Piemonte per euro 949.613, e di parte capitale per euro 1.858.285, di cui euro 476.580 relativi agli esercizi anteriori al 2008. Ha precisato inoltre che i contributi regionali più vetusti si riferiscono a contributi per domande di concessione di spese relative alle barriere architettoniche e all'assistenza scolastica. In merito ai trasferimenti regionali in conto capitale, dichiara che nell'anno 2013 sono state effettuate riscossioni, che saranno oggetto di verifica.

**3.3.** La Sezione prende atto di quanto riferito, verificando in particolare (tramite i prospetti allegati alla nota 11228 del 4/4/2014 avente ad oggetto *"giudizio di parificazione del rendiconto 2013 della Regione Piemonte. Verifica dell'entità dei crediti vantati nei confronti della Regione. Reinvio documentazione"*) che nel 2013 i residui dalla Regione di parte corrente si sono ridotti ad euro 277.129, e quelli di parte capitale si sono ridotti ad euro 1.429.678 (per un totale di riduzione di oltre 1,1 milioni di euro). In ogni caso, non può non ribadire quanto già segnalato al precedente punto 1, in merito alla necessità di garantire una gestione maggiormente efficiente delle risorse.

**4.1.** In sede istruttoria si rilevava il mancato invio della nota informativa relativa alla situazione debitoria/creditoria nei confronti delle società partecipate (art. 6, comma 4, DL 95/2012).

**4.2.** Nel 2012 non è stato allegato un prospetto di asseverazione dei debiti/crediti, limitandosi l'Organo di Revisione a prendere atto, nel parere allegato al rendiconto, di una "nota informativa" predisposta dal responsabile dei servizi finanziari (sempre allegata al rendiconto), di seguito riportata .

SOCIETA' CONSORZI	BILANCIO SOCIETA'		BILANCIO COMUNE	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14	1.288.757,37	1.300.000,00	1.300.000,00	1.366.131,20
C.I.S.A 12	222.456,12			248.249,45
Agenzia per la mobilità dell'area metropolitana di Torino	3.635,35			64.710,64
Società metropolitana Acque Torino — s.p.a	295.969,70	888.219,93	200.000,00	295.969,70
Nuova Amministrazione s.r.l	0	0	0	0

Dall'analisi effettuata risulta che i rapporti debiti/crediti non sono conciliati, né

viene data adeguata motivazione a tale incongruenza, limitandosi l'Ente a riferire in merito al Consorzio CISA12 che *"dal rapporto debiti e crediti si evidenzia un maggior debito esposto nel bilancio comunale relativo a somme impegnate non ancora liquidate, per un importo di E 25.793,33 la differenza deriva da una diversa contabilizzazione di somme per servizi che sono contabilizzate ad anno scolastico"*.

Tutto ciò, pur risultando dal questionario, al punto 2.4, una dichiarazione dell'Organo di revisione circa l'ottemperanza alla normativa richiamata e l'assenza di discordanze.

**4.3.** La Sezione non può non rilevare la mancata piena osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del DL 95/2012, ai sensi delle quali *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni (...omissis) allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune (...omissis) adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

#### **INVITA**

l'amministrazione comunale di **Nichelino (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- ad adottare misure utili ad assicurare una gestione più efficiente delle risorse, assicurando un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità;
- ad assicurare la tempestività dei pagamenti anche di parte corrente;
- a dare corretta applicazione alle previsioni sulla redazione e trasmissione della nota informativa di cui all'art. 6, comma 4, DL 95/2012.



**DISPONE**


che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Nichelino (TO)**.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 6 maggio 2014.

  
Il Relatore  
Giuseppe Maria MEZZAPESA

  
Il Presidente f.f.  
Mario PISCHEDDA

Depositata in Segreteria  
Il Funzionario preposto  
Federico SOLA  


**8 MAG. 2014**